



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Fondo di Garanzia

Ultimo aggiornamento: gennaio 2026

Indice

Premesse	Pag. 3
Fondo di Garanzia	Pag. 4
Le modalità di accesso al FdG	Pag. 5
Facilitazioni di accesso per PMI	Pag. 6
Facilitazioni di accesso non PMI fino a 499 dipendenti	Pag. 8
Sezione Speciale Regione Veneto	Pag. 9
Aiuti di Stato: impatto dell'ESL	Pag. 10
Garanzie del FdG e privilegi	Pag. 11
Il premio che devono riconoscere gli intermediari al FdG	Pag. 12

Premesse

La presente guida intende aiutare le aziende ad orientarsi nell'utilizzo delle possibilità, temporanee ed in deroga, che ancora sono concesse per l'anno 2026 nelle modalità di accesso al Fondo di Garanzia (FdG).

Per quanto non indicato dalla presente Guida, si deve considerare che si applicano già le condizioni ordinarie di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative standard del FdG, che salvo ulteriori interventi normativi, ritorneranno in totale applicazione, senza deroghe, da gennaio 2027.

Per confronti, chiarimenti, richieste di assistenza è possibile contattare il servizio Finanza d'Impresa:

Sede Padova: 049-8227414

Sede Treviso: 0422-294246

E-mail: finanza@confindustriavenest.it



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Le modalità di accesso al FdG

Le condizioni di accesso standard al Fondo di Garanzia (FdG) sono state tracciate nel decreto **MISE di marzo 2017**, pubblicato in G.U. il 7 luglio 2017. La riforma prevedeva pieno avvio dopo 24 mesi (marzo 2019), con pubblicazione delle modalità operative avvenuta a **febbraio 2019**.

Questa radicale riforma ha operato solo per pochi mesi, perché da febbraio 2020 in poi si sono succeduti numerosi regolamenti, che hanno previsto numerose deroghe e svariati interventi di natura temporanea, necessari per fronteggiare le diverse crisi (pandemia, energia, conflitto ucraino...) e gestire i vari regimi di aiuti straordinari che la CE ha nel frattempo approvato in risposta ai «*gravi perturbamenti del sistema economico europeo*». Questi regolamenti in deroga si sono **chiusi definitivamente il 31 dicembre 2023**.

In assenza di interventi legislativi, avrebbe ripreso piena operatività il regolamento avviato nel 2019.

Il legislatore italiano, prima con il DL 145/2023 (convertita con modifiche dalla L. 191/2023), poi con la L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025 pubblicata in GU 305 il 31 dicembre 2024) ha inteso tracciare una «traiettoria di uscita» progressiva da questi numerosi regolamenti susseguitisi nel triennio '20-'23. Il tentativo è di proseguire l'aggiornamento del funzionamento e fruizione del FdG avviato nel 2019 ed interrotto per cause di forza maggiore alla luce delle mutate esigenze di accesso al credito da parte delle aziende italiane e di bilancio dello Stato.

La L. 200/2025 (Legge di Bilancio 2026 pubblicata in GU 199 il 30 dicembre 2025) sancisce la proroga **fino al 31 dicembre 2026** delle modalità di funzionamento per l'accesso al FdG, rispetto a quanto già previsto per l'anno 2025.

Fra le **principali evidenze 2026**:

- Tutte le concessioni rientrano nel **regime di aiuti ordinari** (Regolamento «*De minimis*» o Regolamento di Esenzione [GBER]);
- È ancora in attesa di approvazione da parte della Commissione europea lo schema di calcolo dell'intensità di aiuto per le c.d. **«Mid-CAP»** (ovvero aziende non PMI con meno di 499 dipendenti). Il regolamento del fondo consentirebbe a queste aziende di attivare garanzie dirette ma ad oggi non è ancora possibile calcolare un corrispondente ESL e pertanto la misura è sospesa;
- Il plafond massimo per azienda viene ancora mantenuto a **5.000.000**, dai 2.500.000 euro delle modalità operative standard;
- Rimane la percentuale di garanzia per tutte le **operazioni di liquidità a 50% e all'80% per gli investimenti**.

PMI*

Fino al 31 dicembre 2026

Operazioni finanziarie inferiori a 40.000 euro (100.000 con la riassicurazione di terzi garanti autorizzati)

Plafond massimo di garanzia	5.000.000 euro
Modello di valutazione	Non applicato**
Entità garanzia e destinazione	Per tutti gli scopi (liquidità, investimenti...): 80%
Costo	<ul style="list-style-type: none">• Micro impresa: gratuita• Piccole impresa: 0,50% dell'importo garantito• Media impresa: 1,00% dell'importo garantito
Commissione mancato perfezionamento	<ul style="list-style-type: none">• Non dovuta se conseguente a rinuncia del finanziamento;• Dovuta solo se nel corso dell'anno le Operazioni rinunciate superano il 5% del numero di operazioni finanziarie garantite nel corso dello stesso anno per la medesima azienda.

* Secondo Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014.

** Si prevede un uso del Modello solo a fini di gestori e di presidio interni del FdG, ma non di valutazione del richiedente ai fini dell'accesso agli strumenti.

PMI*

Fino al 31 dicembre 2026

Operazioni finanziarie superiori a 40.000 euro (100.000 con la riassicurazione di terzi garanti autorizzati)

Plafond massimo di garanzia	5.000.000 euro
Modello di valutazione	Standard (parte IX delle Disposizioni Operative): ammesse aziende fino alla Fascia 4, escluse quelle rientranti in Fascia 5
Entità garanzia e destinazione	Liquidità: 50% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
	Investimenti: 80% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
	Start up innovative** ed incubatori certificati: 80% (non utilizzabile modello di valutazione standard - parte IX delle disposizioni operative)
Costo	<ul style="list-style-type: none">Micro impresa: gratuitaPiccole impresa: 0,50% dell'importo garantitoMedia impresa: 1,00% dell'importo garantito
Commissione mancato perfezionamento	<ul style="list-style-type: none">Non dovuta se conseguente a rinuncia del finanziamento;Dovuta solo se nel corso dell'anno le Operazioni rinunciate superano il 5% del numero di operazioni finanziarie garantite nel corso dello stesso anno per la medesima azienda.

* Secondo regolamento 651/2014 del 17 giugno 2014.

** Costituite da meno di tre anni dalla richiesta di garanzia del Fondo.

Non PMI fino a 499 dipendenti* – attualmente non operativo

Nel regolamento del FdG questa misura è prevista in vigore fino al 31 dicembre 2026 e fino al 15% della dotazione finanziaria annua del FdG ed è in attesa di preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, dato che l'attuale regime di aiuti non contempla le aziende che non siano PMI.

Attualmente la misura non è pertanto ancora operativa.

Tutte le Operazioni finanziarie

Plafond massimo di garanzia	5.000.000 euro	
Modello di valutazione	Standard (parte IX delle Disposizioni Operative): ammesse aziende fino alla Fascia 4, escluse quelle rientranti in Fascia 5	
Entità garanzia e destinazione:	Liquidità:	30% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
	Investimenti:	40% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
	Start up**:	40% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
Costo	1,25% dell'importo garantito	
Commissione mancato perfezionamento	<ul style="list-style-type: none">Non dovuta se conseguente a rinuncia del finanziamento;Dovuta solo se nel corso dell'anno le Operazioni rinunciate superano il 5% del numero di operazioni finanziarie garantite nel corso dello stesso anno per la medesima azienda.	

* Imprese che pur non rispettando i requisiti previsti dal Regolamento 651/2014 del 17 giugno 2014 presentano un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non superiore a 499.

** Costituite da meno di tre anni dalla richiesta di garanzia del Fondo.

Sezione speciale Regione Veneto

La Regione Veneto ha creato, di concerto con il MIMIT, fin dal 2019 una Sezione Speciale presso il FdG, che **ha lo scopo di incrementare le percentuali di garanzia offerte** dallo stesso, al fine di facilitare l'accesso al credito delle aziende con sede o con unità operativa in Veneto. Nella Sezione Speciale esistono due sottosezioni sono dotate di regolamenti funzionali e stanziamenti finanziari a loro dedicati, ed hanno una contabilità autonoma. Vengono create per perseguire delle specifiche finalità o accompagnare determinate tipologie di operazione:

- “garanzie su portafogli”;
- «garanzie overbooking 2021-2027».

Modalità di intervento

Tutte le operazioni finanziarie destinate a:

Destinazioni ammissibili

- investimenti in beni immateriali, materiali (anche già avviati da non più di 6 mesi dalla sottoscrizione della domanda di agevolazione);
- esigenze di capitale circolante.

Destinazioni non ammissibili

- Consolidamenti di passività di breve o ristrutturazione di debiti pregressi;
- Non sono ammessi settori relativi alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- Finanziamenti misti e i finanziamenti garantiti destinati all’acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili della stessa operazione;
- Ambiti di intervento individuati dall’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1058
- Settori di attività di cui all’Allegato «ATECO 2007 settori ammissibili» [ATECO-2007-settori-ammissibili_-Sezione-Veneto-PR-FESR-21-27](#)

Requisiti di accesso

- PMI;
- Sede o con unità operativa in Veneto.

Livello di garanzia offerto

- 80% per la garanzia diretta;
- 90% per le riassicurazioni in controgaranzia per operazioni con confidi autorizzati.

L’operatività è stata ripristinata il 29 dicembre 2025.

Aiuti di Stato: impatto dell'ESL

- Le modalità di calcolo **dell'Aiuto di Stato (ESL)** che deve imputare il beneficiario secondo, alternativamente, il Regolamento 2831/2023 cd. «*De Minimis*» oppure il Regolamento 651/2014 c.d. «*Regime di Esenzione*» (o GBER), **sono differenziate a seconda che l'importo garantito sia inferiore o superiore ai 2,5 milioni di euro:**
 - <2,5 milioni di euro: valido solo per le PMI*, si utilizza il cd. metodo del «*Premio Unico*» (sono quindi escluse le MID-Cap). Valgono i meccanismi di calcolo già consolidati e riportati nella Parte X – Metodologia di Calcolo delle ESL delle Disposizioni Operative del FdG;
 - >2,5 milioni di euro: valido solo per le PMI si utilizza il cd. metodo dei «*Premi esenti*» (sono quindi escluse le MID-Cap), autorizzato dalle autorità europee a febbraio 2024** e che consente di calcolare l'ESL confrontando:
 - ✓ **il premio effettivamente pagato** (che cambia solo sulla base alle dimensioni aziendali, e non al rating, si vedano tabelle precedenti);
 - ✓ **con quanto si sarebbe dovuto pagare con un premio teorico «a mercato»**, secondo una tabella approvata dalle autorità europee. Gli importi dei premi annui cambiano con il rating assegnato dallo Scoring del FdG: al peggiorare del merito di credito è associato un premio maggiore.
- Il «**premio teorico**» che si sarebbe dovuto riconoscere a mercato, viene calcolato considerando i premi annui (sulla base del rating del richiedente), **attualizzati** al momento della richiesta, sulla base della durata dell'operazione. Il tasso di attualizzazione da utilizzare per il calcolo viene definito a livello europeo, secondo una tabella che prevede un aumento del margine richiesto al peggiorare dello standing creditizio***.
- La conseguenza di questo meccanismo è che **l'ESL cresce significativamente**:
 - al **peggiорare** dello Scoring FdG (e in generale dello scoring creditizio);
 - al **diminuire** dei tassi IBOR (parametro di indicizzazione del tasso di attualizzazione, il margine è fissato annualmente);
 - al **crescere** della durata legale dell'operazione garantita.

* Metodo nazionale calcolo ESL per le PMI, N 182/2010 su Decisione CE 4505/2010.

** Circolare 3/2024 FdG che rimanda alle modalità di calcolo degli aiuti di stato previsti dalla Comunicazione 155/2008 CE.

*** Comunicazione 14/2008 CE.

Garanzie del FdG e privilegi

E' sempre bene ricordare, nel ricorrere al FdG a favore degli intermediari finanziari, che si tratta di una garanzia **dello Stato a prima richiesta che gode della cd. «garanzia di ultima istanza»** che prevede che in caso di difficoltà finanziarie del Fondo, sia lo Stato stesso ad intervenire per farsi carico dei suoi obblighi.

In caso di escusione della garanzia da parte degli intermediari finanziari garantiti, per effetto dell'inadempienza dell'azienda obbligata, **il FdG subentra a pieno titolo nei diritti creditizi con un titolo di privilegio** attraverso una **cartella esattoriale**.
Di fatto la natura del credito evolve da chirografario a privilegiato.

Questo aspetto incide in modo non tralasciabile, ad esempio, nel caso di accesso a percorsi negoziati di gestione della crisi piuttosto che di attivazione a procedure concordatarie, inspessendo la dimensione della classe di creditori privilegiati rispetto a quelle dei creditori chirografari.

Il premio che devono riconoscere gli intermediari al FdG - in attesa del decreto attuativo

Il legislatore ha previsto, **con decorrenza 1 gennaio 2025, che gli intermediari finanziari che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia del FdG versino un premio al Fondo stesso, in aggiunta al premio che viene già pagato per la singola operazione** (si vedano tabelle precedenti).

Tale premio deve essere versato entro il 30 giugno dell'anno successivo all'ottenimento della garanzia, non deve determinare maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati e verrà determinato nei criteri e modalità con apposito decreto del MIMIT e del MEF.

Tale decreto non è ancora stato approvato.